



Sent. Nr. 368/2014  
F. 18/12/2014  
R. 18/12/2014  
F. 1496/2013 RG  
Cron. Nr. 30/02/2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al  
n. 1496 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso  
da:

M. [redacted] M. [redacted]  
elettivamente domiciliato a [redacted] e  
nello studio dell'avv. [redacted] rappresenta e difende  
come da procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via della [redacted]  
presso l'avv. [redacted] rappresenta e difende come da  
procura generale alle liti del 23-12-2013 [redacted]  
minist. [redacted]

**RESISTENTE**

SCCI SPA

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 dicembre 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 dicembre 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2013 regolarmente notificato M [REDACTED] M [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS, S [REDACTED] spa ed Equitalia Centro spa domandando che venisse annullato l'avviso di addebito n. 395 2013 00013663 87 000 e che venisse dichiarato che nulla era dovuto per intervenuta prescrizione. Chiedeva, in subordine, che venissero accertate dovute le minor somme non prescritte.

Esplicava dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 31 gennaio 2014 l'Inps chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso giudiziario per omessa dichiarazione di valore e che venisse disposta l'estromissione dell'Inps per carenza di legittimazione passiva.

Chiedeva, quindi, nel merito il rigetto della domanda.

Spiegava analiticamente le proprie ragioni

S [redacted] spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

In corso di causa parte ricorrente rinunciava agli atti nei confronti di Equitalia Centro spa e veniva dichiarata l'estinzione del relativo rapporto processuale.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza.

Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio ex art. 152 disp.att. c.p.c.

Si osserva, infatti, che la ratio dell'ultimo comma dell'art. 152 disp.att. c.p.c. che prevede tale dichiarazione a pena di inammissibilità è quella di contenere la liquidazione delle spese giudiziale nei limiti del valore della prestazione dedotta in giudizio.

Detta norma, infatti, prevede che: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo".

Orbene nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 395 2013 00013663 87 000 avviso prodotto dalla stessa e quindi pur in mancanza di

esplicita dichiarazione di valore il valore della prestazione è chiaramente evincibile dal ricorso corredato dai documenti.

Né in contrario rileva che parte ricorrente abbia erroneamente indicato l'importo dell'avviso di addebito.

Deve essere, poi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'Inps considerato che l'avviso di addebito opposto è stato emesso dall'Inps ed ha ad oggetto i contributi previdenziali e le relative sanzioni, non rilevando in contrario che la pretesa contributiva scaturisca dall'accertamento unificato dell'agenzia delle entrate.

Tanto premesso occorre esaminare l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente che costituisce l'unico motivo di opposizione.

A questo proposito si osserva che parte resistente ha eccepito che la prescrizione si sarebbe interrotta in forza dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate nel 2012.

Orbene si ritiene che detto atto non abbia interrotto la prescrizione.

A questo proposito si osserva, infatti, che in linea generale la prescrizione relativa alla contribuzione previdenziale non può essere efficacemente interrotta da soggetti diversi dall'ente previdenziale titolare del credito (Cass., 31 luglio 2009, n. 17849).

Questo principio deve, però, essere coordinato con il disposto dell'art. 32 bis del D.L. n. 185/2008 inserito dalla legge di conversione n. 2/2009 ed abrogato dall'art. 7 co 2 lett.t) n. del d.l. n. 70/2011.

Tale norma così disponeva: "1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento e' effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi."

Ne consegue, quindi, che in forza del potere di rappresentanza ex lege conferito all'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi derivanti dall'accertamento dei maggiori redditi non dichiarati dall'assicurato deve ritenersi che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate possa essere idoneo ad interrompere la prescrizione per i contributi per i quali la legge prevede che l'iscrizione a ruolo venga effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato

notificato in data 22/11/2012 e quindi dopo l'abrogazione dell'art. 32 bis del D.L. n. 185/2008 da parte dell'art. 7 co 2 lett.t) del d.l. n. 70/2011.

Tale norma per la parte che interessa così dispone "t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

- 1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;
- 2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;
- 3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009”

Ne consegue, quindi, che al momento della notifica, dato che, come chiarito dall' Agenzia delle Entrate con nota del 4 dicembre 2014 non si trattava di accertamento automatico e formale, l' Agenzia delle Entrate non aveva più la legittimazione di cui all' art. 32 bis del d.l. n. 185/2008 e, quindi, la notifica dell' accertamento unificato non era idonea a interrompere la prescrizione.

Ne consegue, quindi, che non risultando notificati atti di interruzione della prescrizione anteriormente alla notifica dell' avviso di addebito notificato in data 6 dicembre 2013 e trattandosi di contributi relativi all' anno 2007 il cui saldo doveva essere versato entro il 16 giugno 2008 il credito contributivo deve considerarsi prescritto e quindi deve essere annullato l' avviso di addebito.

Né in mancanza di precise deduzioni e prove può ritenersi applicabile nel caso di specie l' art. 2941 co 8 c.c.

Si ritiene che stante la controvertibilità e complessità giuridica della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese

giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1496/2013 così provvede :

- 1) Annulla l'avviso di addebito n. 395 2013 00013663 87 000
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 18 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

